

Torino, lì 8/02/2012

Prot. n. 999

Ai soggetti interessati

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione di una nuova Struttura sanitaria nella città di Venaria Reale (TO) – Lotto I (gara 9-2011). Bando di gara n. 2011/S 238 348203 del 10/12/2011 - **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

- a) *Il p.to 13 del disciplinare di gara, a proposito degli operatori economici ammessi e dei requisiti di partecipazione, sembra prevedere, nel caso che l'Impresa non possieda i requisiti di progettazione indicati dallo stesso disciplinare, il ricorso a due fattispecie previste dall'art. 53 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, cioè di avvalersi di un progettista oppure di associare, quale mandante, uno dei soggetti di cui all'art. 90 dello stesso Decreto.*

*È possibile in alternativa indicare i progettisti che l'impresa incaricherà delle prestazioni progettuali previste, come recita l'art. 92 comma 6, del Regolamento DPR 207/2010 – “6 I requisiti per i progettisti previsti da bando ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un **progettista associato o indicato** in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e) f), fbis), g) e h) del codice ...” fermo restando naturalmente il possesso dei requisiti da parte degli stessi progettisti indicati dall'Impresa e l'accettazione dell'incarico da parte degli stessi?*

In altre parole, poiché non sembra esservi distinzione (!) tra l'avvalimento tra imprese e l'avvalimento tra imprese e progettisti, si domanda se è indispensabile la stipula di un contratto di avvalimento tra i progettisti incaricati e l'Impresa? Trattandosi in questo caso non della messa a disposizione di requisiti a favore di un altro soggetto, bensì del possesso dei requisiti per la progettazione da parte degli stessi soggetti che saranno incaricati di svolgerla da parte del concorrente in caso di aggiudicazione.

- b) *In caso di risposta negativa al quesito precedente, per utilizzare la forma dell'avvalimento (art. 49 D. Lgs. 163/2006) i progettisti, che saranno più di uno, devono necessariamente costituire un RTP (o costituendo RTP) e quindi rilasciare le dichiarazioni di cui al p.to 18*

del disciplinare? Oppure possono ciascuno, in qualità di ausiliario, rilasciare le dichiarazioni indicate?

Si precisa quanto segue:

Con riferimento ai quesiti *sub a)* e *b)*, si precisa quanto segue:

Nel caso di concorrenti che non possiedono i requisiti progettuali richiesti dalla *lex specialis* di gara, l'art. 13 del Disciplinare consente due sole possibilità: la partecipazione in raggruppamento, costituito o costituendo, o l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Non è, pertanto, sufficiente la semplice "indicazione" dei progettisti. A tal proposito si ritiene utile precisare come tale tipologia di previsione sia stata ritenuta legittima sia dal Consiglio di Stato (sentenza 13 ottobre 2010 n. 7471) che dal TAR Piemonte (sentenza 19 novembre 2010 n. 4165). Si precisa altresì che la previsione non rende più gravosa la partecipazione, sia perché è possibile concorrere in costituendo raggruppamento sia perché la semplice "indicazione" non avrebbe comunque esonerato il concorrente dalla dimostrazione del possesso dei requisiti in capo ai progettisti. Per completezza si rende conto che la previsione della possibilità per i progettisti di partecipare a mezzo dell'avvalimento o in raggruppamento temporaneo è stata introdotta, alla luce dell'importanza e della funzione dell'opera da realizzare (struttura sanitaria), con lo scopo di garantire un maggior controllo della serietà e della stabilità dell'offerta anche con riguardo all'attività di progettazione, nonché al fine di un maggior coinvolgimento dei progettisti.

Qualora i concorrenti decidano di ricorrere all'avvalimento per ciò che concerne i requisiti progettuali, qualora i soggetti ausiliari siano più di uno non è necessario che tra loro si costituiscano in raggruppamento e tutti devono presentare le dichiarazioni dell'art. 18 del Disciplinare.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giancarlo Cellino